



**CONSIGLIO REGIONALE**  
**ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA**  
**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

***DELIBERA IN DATA 04/10/2011, n° 120***

***OGGETTO: Parere in ordine al PDL n. 169 del 20/09/2011: Disciplina della valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi (VAS.)***

L'anno duemilaundici, addì quattro del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 23 Consiglieri

## Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
- Considerato che in data 22.09.2011 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L. n. 169 del 20.09.2011;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 90 in data 26.09.2011 e che in tale o.d.g. è iscritto al n.2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

### **Delibera**

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato P.D.L. n.169 del 20.09.2011:

“In premessa, si evidenziano come elementi preliminari di criticità alla formazione oggi del DDL :

- a livello nazionale, la situazione del contesto dell'organizzazione degli Enti Locali, con l'incertezza sul futuro ruolo delle Province e dei Comuni ai quali il PDL assegna nuovi ruoli;

- a livello regionale, la programmata revisione della Legge Urbanistica Regionale, annunciata a tempi brevi, che dovrebbe modificare contenuti, competenze e procedure di approvazione dei piani urbanistici comunali e territoriali, con evidenti riflessi sulla VAS e probabile necessità di revisionare la disciplina regionale in formazione.

Si rileva, altresì, in linea generale, che il PDL non risolve le problematiche emerse nella gestione della disciplina VAS da parte degli enti territoriali competenti dovute da un lato alla mancanza di raccordo procedurale fra piani urbanistici / territoriali e processo VAS (fasi, competenze, pubblicazioni, partecipazione, osservazioni, tempistica, ecc.), con evidenti duplicazioni di alcune fasi e allungamento dei tempi dei procedimenti, e, dall'altro, per quanto attiene alla definizione dei piani / programmi e relative varianti “minori”, esclusi dalla VAS e/o soggetti a verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D. Lgs 4/2008.

Nel merito della proposta, si formulano le seguenti specifiche considerazioni, con riferimento agli argomenti di seguito evidenziati:

**1) elaborati della VAS** (art. 3 - lett. h, i, j - del PDL): il PDL introduce ex novo il “*documento preliminare*” per la procedura di verifica di assoggettabilità, in aggiunta ai documenti “rapporto preliminare” (qui chiamato *rapporto ambientale preliminare*) e “rapporto ambientale” prescritti dal D. Lgs 4/2008; i contenuti di tale documento sono definiti nell'allegato 1. E' un'innovazione che da un lato sembra finalizzata alla diversificazione della procedura di verifica di assoggettabilità rispetto al processo VAS, ma che presenta elementi di criticità nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità sia positivo e si debba, quindi, procedere a VAS.

**2) autorità competente** (artt. 6, 7 e 8 del PDL): dalla lettura combinata dei tre articoli si deduce che ciascun Ente è “competente” per i P/p la cui approvazione è di propria competenza (es.: la Provincia approva il Piano Territoriale di Coordinamento, i Comuni approvano i PUC), ma deve garantire i principi di “terzietà” delle direttive europee e delle disposizioni nazionali, individuando “soggetti” a cui affidare le funzioni di autorità competente. Per i Comuni tale autorità sembrerebbe essere rappresentata da “forme associate” dei Comuni stessi (comma 6 dell'art.8). Si esprimono alcune perplessità sull'attuazione di queste disposizioni che rendono complesso il rapporto fra competenze amministrative in capo alle Province ed ai Comuni (e Enti Parco) e “soggetto” terzo, con funzioni di autorità competente. Non è chiaro neppure se il ruolo di Garante del processo VAS – nominato dal Presidente della Regione Liguria ex art. 9 del PDL viene svolto per tutti gli Enti, e se il Servizio VAS, di cui all'art. 10, debba essere costituito presso ciascuna

Autorità competente (Regione, Provincia, Comune), ovvero sia un Servizio tecnico regionale che opera però per tutte le Autorità competenti.

**3) fasi del processo VAS** (artt. 15 e 16 del PDL): si esprimono forti perplessità sulle c.d. "fasi del processo di VAS" (art. 15) definite come - fase preliminare: redazione del Rapporto ambientale e - fase ordinaria: espressione del parere motivato. Si ingenera, infatti, notevole confusione nell'uso del termine preliminare per fasi diverse rispetto al D. Lgs 4/2008. La procedura indicata all'art. 17 con il termine "procedura ordinaria" (anche qui ingenerando confusione nei termini) sembra concludersi con il parere motivato da parte dell'Autorità competente (sulla base del Rapporto ambientale definitivo) **preliminarmente all'adozione del Piano** comportando, quindi, tempi molto più lunghi nella fase di formazione dei Piani urbanistici e territoriali e rendendo problematica la fase di "osservazioni" di carattere urbanistico, territoriale da parte dei Comuni e dei privati cittadini, che avviene a valle dell'adozione con pronunciamento sulla VAS già definitivo.

**4) modifiche minori** (art. 4 e art. 20 del PDL): il PDL non chiarisce la definizione di modifiche minori e di piani /programmi che determinino l'uso di piccole aree. Definisce, come piccole aree, quelle "*a livello locale comunque inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale*" e demanda a successive "linee guida" in capo alla Giunta Regionale (entro 180 giorni dalla legge).

**5) applicazione della disciplina regionale:** in linea generale il PDL appare eccessivamente orientato a dettagliare le procedure applicative della VAS, piuttosto che a chiarire finalità, attribuire competenze e a stabilire criteri di coordinamento con altri ambiti normativi vigenti, comportando con tale scelta la necessità di ricorrere a nuovi dispositivi di legge per modificare e migliorare i meccanismi applicativi previsti; inoltre all'art. 20 preannuncia entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge l'approvazione di un regolamento e di linee guida, nonché la promozione di attività di formazione. Tale previsione sembra configurare un periodo di "sperimentazione" non espressamente disciplinato da norme transitorie, che può portare, non appena la legge entri in vigore, ad incertezze applicative e ad attese dei chiarimenti nei successivi provvedimenti regionali, che possono produrre rallentamenti e complicazioni per i destinatari della disciplina approvata.

Il PDL tende essenzialmente a formulare "ulteriori" modalità e procedure applicative della VAS come sopra evidenziate (nuove terminologie, momenti di valutazioni, tempi di espressione dei pareri) prevalentemente mirate agli aspetti di natura ambientale che peraltro, pur dichiarate riferite ai diversi livelli della pianificazione territoriale, non hanno in realtà tenuto conto degli aspetti già oggi più critici per la debita correlazione con le modalità e procedure di valutazione / approvazione di cui alla L.R. 36/1997, non solo quindi con riferimento all'attuale iter di studio che risulta essere in corso da parte della Regione Liguria, al fine in particolare della modifica/aggiornamento della legge regionale urbanistica.

Infatti già in oggi l'applicazione delle disposizioni normative specificamente relazionate ai due differenti "settori" (ambientale e urbanistico/territoriale), ha generato non poche difficoltà per quanto attiene sia la tempistica per la formulazione dei diversi pareri e delle valutazioni di competenza dei vari Enti, sia il possibile sovrapporsi di tali pareri che dovrebbero invece completarsi, problematiche che il PDL non appare in alcun modo avere affrontato.

Quindi esaminati i contenuti della proposta, in considerazione della valenza strategica e della complessità del settore disciplinato, si ribadiscono le perplessità in ordine all'assetto delle competenze e alle procedure come delineate nel testo.

In particolare, si sottolineano perplessità sulla frammentazione delle competenze tra diverse autorità competenti a seconda dell'ente procedente e difficoltà interpretative sulle responsabilità delle diverse figure (proponente, procedente, competente e garante) che necessitano di migliore definizione ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 6, 7 e 8.

Non risultano inoltre adeguatamente approfonditi e normativamente definiti i rapporti e le connessioni tra la procedura VAS e la procedura VIA.

Si ritiene superflua la integrale replicazione delle definizioni di cui all'art. 3 in quanto già compiutamente riportate nella normativa nazionale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Si evidenzia inoltre che, stante la complessità della materia e l'impatto che la stessa può avere sugli strumenti pianificatori di competenza dei vari enti, **si ritiene necessario un approfondimento a livello tecnico tra le amministrazioni pubbliche interessate e le competenti strutture regionali.**

Complessivamente esaminato il testo, quindi risultava di più facile lettura e migliore dal punto di vista della struttura organizzativa e della delineazione delle procedure, il precedente disegno di legge n. 154 del 25.09.2009 approvato dalla Giunta Regionale e che non risulta in oggi aver completato l'iter consiliare.

In considerazione di quanto sopra esposto, il CAL ritiene di dover esprimere parere negativo sul P.D.L. in oggetto, in assenza dell'approfondimento sopra richiesto."

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>N. 23</b>
<b>Votanti</b>	<b>N. 23</b>
<b>Maggioranza</b>	<b>N. 12</b>
<b>Voti Favorevoli</b>	<b>N. 22</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>N. 0</b>
<b>Astenuti</b>	<b>N. 1 (Lupi)</b>

Il Presidente in conformità dichiara approvata a maggioranza la proposta.

**DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 120**

**CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
( Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO  
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE  
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2011.**

**Genova 4 OTTOBRE 2011**

***Il Segretario  
Dr. Bruno Cervetto***